

Oggetto: Comunicazione ai sensi dell'art. 7, del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286).

I sottoscritt _____, nato a _____ il _____ e
residente a _____ in Via/P.za _____ n. _____, nella sua qualità di:

ALLOGGIANTE	OSPITANTE	DATORE DI LAVORO	CEDENTE
-------------	-----------	------------------	---------

con la presente comunica che dal giorno _____, la seguente persona:

Signor _____ nato a _____ il _____ e residente a _____, in Via _____ n. _____, cittadino _____, munito del seguente documento di identificazione: _____

è alloggiata nell'immobile ubicato a Binasco in Via _____ n. _____;
--

è ospitata nell'immobile ubicato a Binasco in Via _____ n. _____;
--

è stata assunta, in qualità di _____, alle dipendenze di _____ presso _____;

ha la disponibilità dell'immobile ubicato a Binasco in Via _____ n. _____, destinato a _____, che gli è stato ceduto in:

VENDITA

AFFITTO

COMODATO

Luogo e data _____

IL DENUNCIANTE

**Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero in Italia
(D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)**

Articolo 7

(Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro)
(R.d. 18 luglio 1931, n. 773, articolo 147)

1. Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza.

2. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospita o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.

2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro.